

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 781

**Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato:"PRUSST - Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri ı Comune di Monte San Giovanni Campano - Realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale, direzionale e artigianale in variante al P.R.G., su un terreno sito in località S. Elia Lucineto, distinto in catasto al foglio 22 mappale 140 - Ditta Cimaomo Romanino".**

**Oggetto:** **Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato:"PRUSST - Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Monte San Giovanni Campano - Realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale, direzionale e artigianale in variante al P.R.G., su un terreno sito in località S. Elia Lucineto, distinto in catasto al foglio 22 mappale 140 - Ditta Cimaomo Romanino".**

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

### PREMESSO

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, previa intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni, con D.M. LL.PP. n° 1169 del 8 ottobre 1998, ha promosso i "*Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio*", denominati PRUSST;

Che il Comune di Monte San Giovanni Campano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.12.2015, ha adottato il progetto definitivo in variante urbanistica al P.R.G. per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale, direzionale e artigianale in variante al P.R.G. sito in Monte San Giovanni Campano in località sito in località S. Elia Lucineto, relativa alle aree interessate dall'intervento proposto dalla Ditta Cimaomo Romanino;

Che a seguito di pubblicazione degli atti di cui alla D.C.C. n. 46/2015 non sono pervenute osservazioni come da attestazione del Responsabile del Servizio del Comune di Monte San Giovanni Campano trasmessa con nota prot. n. 13313 dell'01.08.2016;

Che per l'intervento in oggetto si è verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi, conclusasi il 12 dicembre 2018;

Che con Determinazione Dirigenziale del Settore V- Area Urbanistica - del Comune di Sora n.184 del 27 giugno 2019 (Comune Capofila) è stata dichiarata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi;

Che con nota prot. n. 22531 del 01.08.2019 il Comune di Sora (Comune Capofila), al fine di procedere alla conclusione dell'Accordo di Programma, ha trasmesso alla Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Legislativa e Conferenze di Servizi gli atti amministrativi unitamente agli elaborati progettuali;

### **CONSIDERATO**

Che tale opera comporta la realizzazione di un fabbricato di un fabbricato ad uso commerciale, direzionale e artigianale in variante al P.R.G.;

### **PRESO ATTO**

Della proposta dell'Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;

### **RITENUTO**

Di approvare la proposta dell'Accordo di Programma in parola;

### **VISTO**

La proposta di Accordo di Programma;

La deliberazione del Consiglio Comunale di Monte San Giovanni Campano n. 46 del 22.12.2015;

L'attestazione del Responsabile del Servizio del Comune di Monte San Giovanni Campano trasmessa al Comune di Sora con nota prot. n. 13313 dell'01.08.2016 che non sono pervenute osservazioni;

Il verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi svoltasi il 12/12/2018;

La determinazione dirigenziale del Settore V - Area Urbanistica del Comune di Sora n. 184 del 27 giugno 2019 di conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/00 e art. 14 ter della L. 241/90;

Gli elaborati progettuali esaminati nella Conferenza di Servizi del 12 dicembre 2018, approvati con la determinazione dirigenziale del Settore V- Area Urbanistica del Comune di Sora n. 184/2019 ed elencati nello schema di Accordo di Programma;

### **VISTO**

Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

L'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per quanto riportato in premessa,

di approvare l'allegata proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "PRUSST - Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri - Comune di Monte

San Giovanni Campano - Realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale, direzionale e artigianale in variante al P.R.G., su un terreno sito in località S. Elia Lucineto, distinto in catasto al foglio 22 mappale 140 - Ditta Cimaomo Romanino”.

Il Presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



**REGIONE LAZIO**



**COMUNE DI MONTE  
SAN GIOVANNI CAMPANO**

### **ACCORDO DI PROGRAMMA**

ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "PRUSST - Programmi di Riqualficazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Monte San Giovanni Campano - Realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale, direzionale e artigianale in variante al P.R.G., su un terreno sito in località S. Elia Lucineto, distinto in catasto al foglio 22 mappale 140 - Ditta Cimaomo Romanino".

### **PREMESSO**

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, previa intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni, con D.M. LL.PP. n° 1169 del 8 ottobre 1998, ha promosso i "Programmi di Riqualficazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio", denominati PRUSST, con l'obiettivo di:

- a. realizzare, adeguare e completare quelle attrezzature a rete e puntuali sia a livello urbano che territoriale che siano in grado di promuovere ed orientare occasioni di sviluppo sostenibile del territorio.
- b. promuovere la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento ed alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali, artigianali, alla promozione turistico ricettiva, nonché alla riqualficazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.

Che il Comune di Sora ha promosso, in qualità di Comune capofila, il PRUSST denominato "Assetto organizzativo e trasformazioni sostenibili del sistema infrastrutturale dell'area omogenea "Medio Bacino del Liri";

Che il Comune di Sora, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 16 marzo 1999, ha approvato lo schema di bando pubblico per la predisposizione di detti programmi;

Che l'Amministrazione medesima, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 286 del 26 agosto 1999, ha approvato "le finalità, i contenuti programmatici e le soluzioni tecniche del complesso degli interventi previsti e localizzati nell'ambito territoriale interessato dal PRUSST del "Medio Bacino del Liri" e l'inserimento nel programma degli interventi pubblici e di iniziativa privata tra i quali risulta quello oggetto del presente Accordo;

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, con D.M. LL.PP. n.591 del 19 aprile 2000, ha approvato la graduatoria con cui ha individuato i 48 programmi ammessi a finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, del Bando allegato al D.M. 08 ottobre 1998, tra i quali risulta il PRUSST del "*Medio Bacino del Liri*";

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 8 comma 4 e seguenti del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998, ha sottoscritto in data 23.10.2000 un Protocollo d'intesa con i soggetti promotori e proponenti del progetto;

Che nelle riunioni dei Sindaci in data 28.04.2008 e in data 07.11.2011 è stato stabilito di riaprire i termini per la presentazione delle domande finalizzate principalmente a sostituire i soggetti rinunciari e mantenere la percentuale degli investimenti privati nella misura minima di un terzo rispetto all'investimento complessivo, come previsto dal bando iniziale;

Che la riapertura dei termini è stata ritenuta ammissibile dall'Organismo di Controllo nelle sedute del 18.02.2009 e del 03.11.2011;

Che con nota prot. n.17063 del 30.04.2012 il Comune di Sora ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti copia del verbale dell'Organismo di Controllo redatta nella seduta del 03.11.2011, ove è stato ritenuto ammissibile procedere alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze per la sostituzione e il reintegro dei rinunciari e contestualmente avviata la procedura per l'ottenimento della proroga all'A.P.Q.;

Che il Comune Monte San Giovanni Campano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.03.2013 ha approvato l'elenco delle manifestazioni di interesse da includere nel programma PRUSST a seguito della riapertura dei termini;

Che con nota protocollo n. 9313 del 19.07.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso il proprio nulla-osta alla proroga che attiene il completamento/realizzazione degli investimenti privati rinviando ogni determinazione all'Organismo di Controllo;

Che con Decreto di proroga del 14.02.2014 il Ministero ha stabilito che: "Per gli investimenti in corso o da realizzare con risorse diverse da quelle ministeriali, indipendentemente dalla eventuale proroga o revoca dell'utilizzo dei residui dei contributi ministeriali tuttora disponibili, il collegio di vigilanza assume le determinazioni appropriate allo stato della spesa e alla relativa attuazione, preferibilmente operando per il completamento dei programmi. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione in capo ai soggetti aderenti al programma disposti dalle norme vigenti";

Che nella seduta dell'11.09.2014 l'Organismo di Controllo ha fissato il termine di cinque anni decorrente dalla scadenza dell'Accordo Quadro (20.05.2012) per completamento/realizzazione degli investimenti privati (inclusi quelli inseriti a seguito delle riaperture dei termini del 18.02.2009 e del 03.11.2011 effettuate in vigenza dell'accordo quadro) salvo eventuali ulteriori determinazioni che si riterrà di adottare, optando per il completamento del programma, così come stabilito con Decreto di proroga del 14.02.2014;

Che nella seduta del 21.07.2015 l'Organismo di Controllo ha ritenuto di dover specificare, ad integrazione di quanto già deliberato, che il termine del 20 maggio 2017 era quello ultimo per la presentazione del progetto definitivo, necessario per l'avvio dei successivi adempimenti finalizzati all'approvazione, rinviando al singolo Accordo di programma di indicare in modo definitivo il termine per l'ultimazione dei lavori;

Che la Ditta Ciamaomo Romanino ha presentato la richiesta di adesione al programma P.R.U.S.S.T per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale, direzionale e artigianale in variante al P.R.G., su un terreno sito in località S. Elia Lucineto;

Che la proposta della Ditta Ciamaomo Romanino è inserita nell'elenco delle manifestazioni di interesse di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.03.2013;

Che il Comune di Monte San Giovanni Campano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.12.2015, ha approvato il progetto in variante urbanistica al P.R.G. per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale, direzionale e artigianale sito in località S. Elia Lucineto;

Che a seguito della pubblicazione del suddetto atto non risultano pervenute osservazioni come da attestazione del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Monte San Giovanni Campano trasmessa al Comune di Sora con nota prot. 13313 del 01.08.2016;

Che il Sindaco del Comune di Sora (Comune Capofila) ha indetto la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e art. 34 D.Lgs. n. 267/00, con nota del 26 novembre 2018 prot. n. 35390, fissando la prima riunione per il giorno 12 dicembre 2018;

Che il Presidente della Regione ha delegato la Dott.sa Marina Ajello, Dirigente dell'Area Legislativa e Conferenze di Servizi della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica quale rappresentante unico legittimato ad esprimere nell'ambito del procedimento la posizione unica della Regione Lazio e delle Amministrazioni ad essa riconducibili con nota prot. n. 780293 del 06 dicembre 2018;

Che nella riunione del 12 dicembre 2018 è stato stabilito il termine del 15 marzo 2019 per il rilascio dei pareri di competenza delle strutture regionali coinvolte e delle amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio e il termine del 29 marzo 2019 per il rilascio del parere unico regionale;

Che, a seguito dei pareri pervenuti, con Determinazione Dirigenziale del Settore V Area Urbanistica del Comune di Sora n. 184 del 27 giugno 2019 è stata dichiarata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi e verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 per l'approvazione del progetto;

Che l'Amministrazione Comunale di Sora (Comune Capofila) ha trasmesso la Determinazione n. 184/2019 con nota prot. n. 20829 del 12 luglio 2019, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

Che il Comune di Sora (Comune Capofila) con nota prot. n. 22531 dell'01.08.2019, acquisita al prot. R.L n. 641331 del 02.08.2019 al fine di procedere alla conclusione dell'Accordo di Programma, ha trasmesso alla Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Legislativa e Conferenze di Servizi gli elaborati progettuali;

### **CONSIDERATO**

Che tale opera comporta la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale, direzionale e artigianale in variante al P.R.G.;

### **PRESO ATTO**

del verbale della Conferenza di servizi del 12 dicembre 2018;  
della Determinazione Dirigenziale del Settore V- Area Urbanistica del Comune di Sora n. 184 del 27 giugno 2019;

Dei pareri e nulla osta di seguito elencati:

1. Parere unico regionale favorevole reso con nota prot. n. 200555 del 14 marzo 2019 nel rispetto delle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni dettate dagli uffici competenti;
2. Nulla osta della Provincia di Frosinone – Settore Pianificazione Territoriale, espresso con nota prot. n. 57645 del 4 dicembre 2018;
3. Parere favorevole della Provincia di Frosinone Settore Viabilità acquisito per silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della Legge 241/1990;

### **CONSIDERATO**

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Monte San Giovanni Campano, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

### **ARTICOLO 1**

#### **(Oggetto)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, è approvato l'intervento denominato: "PRUSST - Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Monte San Giovanni Campano - Realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale, direzionale e artigianale in variante al P.R.G., su un terreno sito in località S. Elia Lucineto, distinto in catasto al foglio 22 mappale 140 - Ditta Cimaomo Romanino", quale risulta dal progetto, parte integrante del presente atto, che si compone dei seguenti elaborati, esaminati nella seduta di conferenza di servizi del 12 dicembre 2018 ed approvati con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Area Urbanistica del Comune di Sora n. 184 del 27 giugno 2019;

- D.C.C. n. 46/2015
- Attestazione di avvenuta pubblicazione
- Attestazione assenza osservazioni
- Certificato di destinazione urbanistica
- Attestazione esclusione VIA/VAS datata 13 febbraio 2017

Elaborati conformi alla D.C.C. n. 46/2015

- Relazione tecnica
- Elaborato grafico
- Indagine vegetazionale
- Relazione geologica



Integrazioni allegate alla nota del 4.01.2019 (Prot. Comune di Sora n.1148 dell'11/01/2019):

- Elaborato grafico contenente approvvigionamento idrico, scarico dei reflui e rapporto superficie finestrata/superficie calpestio
- Documentazione fotografica
- Elaborato planimetrico integrativo

**ARTICOLO 2**  
**(Variante al P.R.G.)**

1. La variante urbanistica correlata ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata, esclusivamente alle aree interessate dall'intervento che mutano la destinazione urbanistica da "zona E Agricola – sottozona E2" a zona "D3.1 – zona produttiva artigianale commerciale e uffici";
2. Gli indici e i parametri saranno quelli desumibili dal progetto;
3. Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3;

**ARTICOLO 3**  
**(Prescrizioni e Condizioni)**

1. La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo: espresso con nota prot. n. 49171 del 22 gennaio 2019;

- Dovranno essere rispettati i diritti di terzi;
- Gli standard pubblici da cedere al Comune, pari ad una superficie di mq.1.753,43, dovranno sempre mantenere le caratteristiche di accessibilità, fruibilità e sistemazione tale da garantirne un'utilità pubblica, come previsto dal D.M.1444/68; si rammenta che tali aree dovranno risultare idonee sia alla cessione al Comune che alla fruizione pubblica, pertanto dovranno essere poste in adiacenza della sede stradale e, soprattutto, all'esterno della recinzione;
- Dovrà essere verificata l'applicazione della L.R.6/2008 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia", relativamente alla realizzazione di superfici drenanti nelle aree da destinare a parcheggio e alla piantumazione di alberature;
- Dovranno essere realizzate opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
- Dovranno essere rispettate le norme in materia di circolazione stradale, sia in relazione agli accessi all'area che al traffico veicolare limitrofo, in relazione a previsto dal vigente codice della strada, considerando, in ogni caso, le distanze minime e la fascia di rispetto stradale;
- Dovranno essere rispettate le norme in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- Dovrà essere soddisfatta la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- Tutti i materiali di risulta conseguenti alla realizzazione dei lavori dovranno essere smaltiti nel rispetto della legislazione vigente.

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Tutela del Territorio - Determinazione n. G02100 del 26 febbraio 2019:

- Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nella relazione geologica, che non siano in contrasto con quanto di seguito specificato;
- I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche, comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati ed essere eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti definitivi e al di sotto di ogni singola edificazione. Le indagini geognostiche, che dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico, dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello della falda, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo;
- Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto su un terreno con caratteristiche geomeccaniche omogenee; in ogni caso è vietata l'utilizzazione di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni;
- Dovranno essere adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano necessariamente realizzate adeguate opere di sostegno;
- Dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde;
- Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti dovrà essere impiegato stabilmente in loco o smaltito secondo la normativa vigente;
- Gli interventi, in considerazione della sismicità della zona, dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa vigente in tema di costruzioni;
- Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all'osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet [www.isprambiente.it](http://www.isprambiente.it), a trasmettere all'I.S.P.R.A. – Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge;

per gli aspetti vegetazionali:

- Dovranno essere rispettate le indicazioni per gli interventi sulla vegetazione e le misure di tutela degli esemplari arborei autoctoni mitigazione, non in contrasto con le prescrizioni del presente atto, riportate nell' Indagine Vegetazionale redatta dal Dr. For. Marco Nicoletti;
- Dovranno essere preventivamente acquisite le autorizzazioni e i nulla osta, previsti dalle norme vigenti, per l'eventuale eliminazione dei singoli esemplari arborei;

- Dovrà essere salvaguardata, per quanto possibile, la presenza della vegetazione, degli arbusti e degli alberi. Ne sia garantita, adottando tecniche appropriate, l'integrità degli apparati radicali e delle parti epigee (in particolare del colletto e del fusto). In fase attuativa siano valutate le condizioni di stabilità degli alberi e, in caso di interferenza con le previsioni progettuali, la possibilità di espiantare, con tecniche idonee, e riutilizzare gli esemplari per la creazione del verde in altre zone;
- Nella sistemazione del verde dovranno essere messi a dimora esemplari di specie coerenti con le caratteristiche fitoclimatiche e fitogeografiche dell'area, con i parametri ecologici stagionali e con la destinazione dei siti di intervento. Dovranno essere preferenzialmente utilizzate specie autoctone, reperendo in vivaio esemplari di provenienza locale. Non siano assolutamente utilizzate specie alloctone invasive (cfr. "Inventario della flora vascolare alloctona d'Italia" in "Flora alloctona vascolare alloctona e invasiva delle Regioni di Italia" Celesti et al. 2010 – consultabile on-line: <http://www.minambiente.it/pagina/pubblicazioni-e-banche-dati>);
- In fase di cantiere, dovrà essere posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo, accumularlo in spessori modesti in maniera tale da evitare compattamenti eccessivi, mantenendolo con tecniche idonee umido e ben drenato;
- In fase attuativa dovrà essere redatto un piano operativo che recepisca quanto elencato nei punti precedenti e definisca le specie da utilizzare per la sistemazione del verde, individui gli esemplari da espianare e/o impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un cronoprogramma legato alla stagione più favorevole per l'impianto e le cure colturali necessarie.

#### **ARTICOLO 4**

##### **(Condizioni per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi)**

1. L'operatore dovrà sottoscrivere l'atto d'obbligo, da allegare al Titolo Abilitativo, con il quale, tra l'altro, si impegna a mantenere per 15 anni la destinazione d'uso degli immobili.
2. I progetti degli interventi edilizi dovranno acquisire il parere definitivo della ASL competente ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii..

#### **ARTICOLO 5**

##### **(Tempi e modi di attuazione)**

1. Il termine di cui all'articolo 4 c. 1 (15 anni) decorre dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 380/2001.
2. Decorso il termine di cui all'articolo 4 c. 1 (15 anni) qualora si intenda modificare l'uso degli immobili con attività compatibili con la destinazione urbanistica, dovranno attivarsi le procedure ordinarie.  
Qualora l'uso richiesto non risulti compatibile, l'Amministrazione valuterà la possibilità di adottare la variante urbanistica.
3. L'intervento dovrà essere completamente ultimato ed agibile, compresa la realizzazione delle OO.UU.PP. e SS. entro cinque anni dalla pubblicazione sul B.U.R. del Decreto di approvazione del presente Accordo di Programma.

**ARTICOLO 6**  
**(Durata e Decadenza)**

1. Il presente Accordo ha la durata di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del Decreto del Presidente della Regione Lazio.
2. Entro tale termine dovrà essere attuato l'intervento previsto a pena di decadenza dell'Accordo stesso e della variante urbanistica connessa.
3. Il presente Accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, previo parere tecnico preventivo Collegio di Vigilanza espresso a maggioranza e con il consenso unanime dei sottoscrittori secondo le modalità di cui alla circolare pubblicata sul sito della Regione Lazio prot.n. 247014 del 29.03.2019 avente ad oggetto: ""Indicazioni procedurali inerenti la proroga degli accordi di programma approvati dal Presidente della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"".
4. Il presente Accordo di Programma e la relativa variante al PRG vigente sono da ritenersi decaduti se gli obblighi previsti all'articolo 4 comma 1 e articolo 5 comma 3 verranno disattesi dal soggetto proponente.

**ARTICOLO 7**  
**(Ratifica)**

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 l'adesione del Sindaco al presente Accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale di Monte San Giovanni Campano entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.

**ARTICOLO 8**  
**(Approvazione e Pubblicazione)**

1. A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'art. 7 il presente Accordo sarà approvato, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Monte San Giovanni Campano con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**ARTICOLO 9**  
**(Collegio di Vigilanza)**

1. La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Monte San Giovanni Campano – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti firmatari, designati dai medesimi.

Regione Lazio: Il Presidente

Comune di Monte San Giovanni Campano: Il Sindaco

Roma, li

*Documento soggetto a firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*